

STATUTO

Sommario

Titolo I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Istituzione dell’Unione Bassa Est Parmense
- Art. 2 – Finalit  dell’Unione
- Art. 3 – Principi e criteri generali dell’azione amministrativa
- Art. 4 – Durata dell’Unione e scioglimento
- Art. 5 – Adesione di altri Comuni all’Unione
- Art. 6 – Recesso di un Comune dell’Unione
- Art. 7 – Regolazione dei rapporti in caso di recesso o scioglimento dell’Unione
- Art. 8 – Funzioni dell’Unione
- Art. 9 – Modalit  di conferimento delle funzioni e dei servizi

Titolo II – ORGANI DI GOVERNO

Capo I – ORGANI DELL’UNIONE

- Art. 10 – Organi

Capo II – IL CONSIGLIO

- Art. 11 – Composizione ed organizzazione interna
- Art. 12 – Competenze
- Art. 13 – Linee programmatiche
- Art. 14 – Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 15 – Decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei consiglieri

Capo III – IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

- Art. 16 – Il presidente
- Art. 17 – Composizione della giunta
- Art. 18 – Competenze del presidente dell’Unione
- Art. 19 – Il vicepresidente dell’Unione
- Art. 20 – La giunta
- Art. 21 – Forme di coordinamento con gli assessori comunali
- Art. 22 – Cessazione dalla carica di componente della giunta
- Art. 23 – Sfiducia e cessazione dalla carica del presidente
- Art. 24 – Normativa applicabile

Titolo III – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 25 – Principi generali
- Art. 26 – Principi in materia di gestione del personale
- Art. 27 – Segretario
- Art. 28 – Vicesegretario
- Art. 29 – Ufficio di direzione
- Art. 30 – Principi di collaborazione
- Art. 31 – Principi della partecipazione

Titolo IV – FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 32 – Bilancio, finanze e programmazione

Art. 33 – Revisione economica e finanziaria

Art. 34 – Affidamento del servizio di tesoreria

Titolo V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – NORME TRANSITORIE

Art. 35 – Atti regolamentari e convenzioni

Art. 36 – Norme transitorie

Capo II – NORME FINALI

Art. 37 – Proposta di modifica dello statuto

Art. 38 – Norma finale

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Istituzione dell'Unione Bassa Est Parmense

1. Il presente statuto individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione Bassa Est Parmense, costituita a far tempo dallo 06.01.2017 dai Comuni di Sorbolo, Mezzani, Colorno e Torrile.
2. La Regione Emilia Romagna con L.R. 5 dicembre 2018, n. 18 ha istituito con decorrenza 01.01.2019 il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo; il nuovo Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Sorbolo e Mezzani, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett. a) della legge regionale 24 del 1996.
3. La sede legale dell'Unione, a partire dal 1° gennaio 2019, è situata a Sorbolo Mezzani. I suoi organi possono riunirsi in altra sede nei comuni aderenti, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
5. L'Unione può dotarsi, con deliberazione consiliare, di un proprio stemma, la cui riproduzione e l'uso sono consentiti previa autorizzazione del presidente.

Art. 2

Finalità dell'Unione

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione si riconosce in ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata.
3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, dell'Area Vasta, della Regione Emilia-Romagna, dello Stato e dell'Unione Europea, e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
4. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento progressivo delle funzioni e dei servizi comunali.

Art. 3

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'allargamento della loro fruibilità.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato amministrativo secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali ponendosi l'obiettivo del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini secondo criteri di efficienza ed efficacia; favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4

Durata dell'Unione e scioglimento

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con l'approvazione di concorde deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale deliberazione, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, secondo il piano di riparto di cui al successivo comma 5.
3. Causa di scioglimento dell'Unione è anche il recesso da essa esercitato da tutti tranne uno dei Comuni aderenti.
4. Qualora si verifichi lo scioglimento, il Consiglio dell'Unione ne prende atto con propria deliberazione. L'Unione nomina di conseguenza un commissario liquidatore.
5. Il commissario liquidatore provvede alla ricognizione del patrimonio dell'ente e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e redige una proposta di piano di riparto delle attività e delle passività fra i Comuni aderenti, sulla base dei criteri di cui al presente statuto. La proposta è sottoposta all'esame del Consiglio dell'Unione e, dopo l'approvazione, è inviata ai Comuni che, con atto consiliare, la ratificano ed adeguano, di conseguenza, i propri bilanci ed inventari.
6. Il personale dell'Unione è riassegnato ai Comuni che ne facevano parte, secondo i criteri contenuti nelle convenzioni che ne hanno regolato il trasferimento.

Art. 5

Adesione di altri Comuni all'Unione

1. L'adesione all'Unione di altri comuni comporta l'adeguamento del presente statuto, che deve essere nuovamente approvato in forma integrale dagli organi consiliari di tutti gli enti aderenti.
2. L'adesione ha effetto a decorrere dall'inizio del successivo esercizio finanziario, fatta salva l'ipotesi in cui motivate esigenze organizzative rendessero necessario una diversa decorrenza.

Art. 6

Recesso di un Comune dell'Unione

1. Ogni Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno affinché l'efficacia decorra dal 1 gennaio dell'anno successivo, salvo diverso termine concordato tra le amministrazioni interessate.
3. Il recesso determina, con decorrenza dalla data della sua efficacia, la decadenza dei consiglieri eletti e dei componenti della giunta dell'Unione rappresentanti del Comune recedente. Il numero di consiglieri dell'Unione di cui all'art. 11, viene automaticamente rideterminato nella consistenza dei membri residui.
4. Nella stesura degli atti di conferimento delle funzioni, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono.
5. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente:
 - a) ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione;
 - b) perde in ogni caso il diritto a riscuotere qualsiasi quota di trasferimenti pubblici maturati nella forma associativa;
 - c) si fa carico delle quote residue dell'ammortamento di prestiti eventualmente accesi nel periodo di partecipazione alla forma associativa relativamente agli immobili ad esso attribuiti;
 - d) rimane obbligato al pagamento di quote di spesa ad esso attribuite, come risultanti dai bilanci dell'Unione, afferenti il periodo di partecipazione a quest'ultima;
 - e) ha diritto alla riassegnazione, in pari numero di unità, del personale a suo tempo trasferito per l'esercizio delle funzioni conferite all'Unione, con priorità ai lavoratori nominativamente trasferiti.

6. La definizione dei rapporti viene tradotta in uno specifico accordo sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione e di ogni Comune recedente.

Art. 7

Regolazione dei rapporti in caso di recesso o scioglimento dell'Unione

1. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione possono disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
2. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma precedente, i rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso di uno o più comuni che non comporti lo scioglimento dell'Unione persistono in capo a quest'ultima, salvo il diritto di questa di ripetere dal comune recedente i corrispettivi che sono dovuti per le obbligazioni che lo interessino.
3. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma 1, i rapporti obbligatori esistenti al momento dello scioglimento dell'Unione si trasferiscono in capo ai singoli comuni che l'hanno costituita, per quote proporzionali al valore delle obbligazioni che interessino ciascun Comune, determinate con le deliberazioni dei consiglicomunali.
4. Nel caso di recesso di uno o più comuni o di scioglimento dell'Unione, i beni sono ripartiti, su proposta del liquidatore di cui all'art. 4, come segue:
 - a) i beni ricevuti dall'Unione in affitto, in comodato o in forza di qualunque altro titolo che ne consenta la disponibilità, sono restituiti ai comuni proprietari;
 - b) i terreni, i fabbricati, gli impianti ed in generale gli altri beni immobili non rientranti nella lettera precedente acquistati o realizzati con oneri a carico dell'Unione sono assegnati al comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore da parte di quest'ultimo al netto della quota di contribuzione già conferita alla forma associativa;
 - c) i rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni di cui al comma precedente sono definiti con le deliberazioni consiliari di scioglimento dell'Unione o di presa d'atto del recesso.
5. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio dei servizi di più comuni sono assegnati al comune di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo previ accordi, contratti, convenzioni, comunque denominati, che garantiscano i reciproci diritti di utilizzazione e che ripartiscano le relative spese.
6. Gli altri beni non ricompresi nei commi precedenti sono ripartiti tra i comuni facenti parte dell'Unione in ragione proporzionale alla loro popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente allo scioglimento o al recesso, facendosi luogo ai compensi o conguagli che fossero resi necessari dalla opportunità o dalla necessità di attribuire a ciascun comune i beni che si trovano sul suo territorio o che perseguono finalità peculiari ad un ente.

Art. 8

Funzioni dell'Unione

1. I comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione propria o ad essi delegata nonché la gestione di servizi pubblici locali.
2. All'Unione può essere attribuito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le modalità previste al successivo art. 9 l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - a) personale;
 - b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
 - c) gestione economica e finanziaria;
 - d) servizi tecnici, urbanistica, gestione del territorio ed edilizia;
 - e) appalti di forniture di beni e servizi e lavori pubblici;
 - f) servizi pubblici di interesse generale;
 - g) gestione e manutenzione strade, trasporti pubblici;
 - h) illuminazione pubblica;

- i) gestione e manutenzione verde pubblico e servizi ambientali;
 - j) catasto;
 - k) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica;
 - l) servizi informativi e sistemi statistici, telecomunicazioni;
 - m) sportello unico delle attività produttive;
 - n) attività istituzionali e servizi generali di amministrazione;
 - o) organizzazione unitaria dei servizi demografici;
 - p) polizia municipale e amministrativa;
 - q) protezione civile;
 - r) servizi sociali e socio-sanitari;
 - s) funzioni culturali e ricreative;
 - t) servizi scolastici ed edilizia scolastica, politiche giovanili, sport e tempo libero;
 - u) accoglienza, informazione e promozione turistica.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai comuni.

Art. 9

Modalità di conferimento delle funzioni e servizi

1. Il conferimento delle funzioni o servizi tra quelli indicati al precedente art. 8 del presente statuto si perfeziona con la stipulazione di convenzioni, approvate dai consigli comunali e dal consiglio dell'Unione, nelle quali sono disciplinati i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, i criteri di compartecipazione alle spese, nonché gli eventuali profili successori nei rapporti in essere. Le convenzioni hanno durata a tempo indeterminato.
2. Il conferimento delle funzioni all'Unione è preceduto dall'approvazione, da parte dei consigli dei comuni che intendono conferire e del consiglio dell'Unione, di studi di fattibilità, predisposti dall'ufficio di direzione di cui all'art. 29, che valutino la sostenibilità delle linee programmatiche della funzione e dell'organizzazione nell'ambito della forma associativa in relazione agli aspetti finanziari e di gestione delle risorse umane, nonché di ogni altro profilo rilevante ai fini del conferimento.
3. I comuni possono recedere dalle convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo previa deliberazione consiliare, approvata entro il mese di settembre di ogni anno, con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto, i comuni disciplinano gli eventuali profili successori. Le convenzioni possono escludere la facoltà di recesso unilaterale per un periodo di tempo predefinito.
4. In deroga alle disposizioni del precedente comma 3 è consentito ai comuni di recedere con effetto dal mese successivo dalla data della deliberazione qualora ciò sia reso necessario per adeguare la gestione delle medesime funzioni o dei servizi a nuove disposizioni regionali e statali.
5. Nelle ipotesi in cui due o più comuni aderenti siano interessati da processi di riordino territoriale, i termini di cui al precedente comma 3 sono derogabili.
6. Non è ammesso il trasferimento all'Unione di funzioni e servizi da parte di un solo comune.

Titolo II **ORGANI DI GOVERNO**

Capo I **ORGANI DELL'UNIONE**

Art. 10 *Organi*

1. Sono organi di governo dell'Unione il consiglio, il presidente e la giunta.
2. Il consiglio e la giunta hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni. In tutti i casi di rinnovo degli organi i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio Comunale o dal commissario.
3. I Sindaci, in qualità di componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica in seno agli organi dell'Unione.
4. Salvo il caso di cui al precedente comma 2, ultimo periodo, ogni consigliere dell'Unione cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere del Comune, che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al consiglio dell'Unione, decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo consigliere individuato con le modalità previste dal successivo art. 15.
5. L'Unione, per quanto possibile, alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della L. 23-11-2012 n. 215.

Capo II **IL CONSIGLIO**

Art. 11 *Composizione ed organizzazione interna*

1. Il consiglio dell'Unione è composto da 17 membri, compreso il presidente, di cui 13 di maggioranza e 4 di minoranza, come di seguito ripartiti:

Comune di Sorbolo Mezzani:	6 componenti di maggioranza 2 componenti di minoranza
Comune di Colorno:	4 componenti di maggioranza 1 componente di minoranza
Comune di Torrile:	3 componenti di maggioranza 1 componente di minoranza

2. Sono consiglieri di diritto dell'Unione i sindaci non presidenti, pertanto ciascun consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva alla sua elezione, provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al consiglio dell'Unione, come segue:

Comune di Sorbolo Mezzani:	5 componenti di maggioranza 2 componenti di minoranza
Comune di Colorno:	3 componenti di maggioranza 1 componente di minoranza
Comune di Torrile:	2 componenti di maggioranza 1 componente di minoranza

3. In caso di conferimento di nuove funzioni da parte dei Comuni aderenti dopo il primo anno dall'entrata in vigore dello statuto, al fine di garantire la proporzionalità fra il numero di funzioni conferite da ciascun Comune ed il numero di rappresentanti di questo nell'organo consiliare, la composizione del consiglio dell'Unione sarà rimodulata, con provvedimento modificativo del presente articolo da adottarsi entro sessanta giorni dall'efficacia del conferimento delle nuove attività.
4. La prima seduta del consiglio dell'Unione è convocata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'ultima deliberazione approvata ai sensi del periodo precedente, e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
5. I consigli comunali provvedono all'elezione dei consiglieri dell'Unione mediante due votazioni, per la nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza, entro il numero di seggi a ciascuna assegnato. Alle due distinte votazioni partecipano, rispettivamente, solo i rappresentanti della maggioranza e della minoranza, ciascuno dei quali potrà esprimere fino a due preferenze.
6. In caso di parità di voti, viene eletto:
 - a) il candidato che abbia ottenuto nelle ultime elezioni la maggiore cifra di lista, se la parità si verifichi tra candidati sindaci;
 - b) il candidato alla carica di sindaco nelle ultime elezioni comunali, se la parità si verifichi tra questi e uno o più consiglieri non candidati sindaci;
 - c) il consigliere non candidato sindaco nelle ultime elezioni comunali che in queste abbia ottenuto la cifra individuale più alta, se la parità si verifichi tra consiglieri non candidati sindaci.
7. Qualora solo alcuni dei consiglieri comunali abbiano ricevuto voti rispetto al numero dei seggi attribuiti alla maggioranza o alle minoranze sono eletti:
 - a) per la maggioranza, i consiglieri che abbiano ottenuto la cifra individuale più alta in occasione delle elezioni del consiglio comunale;
 - b) per le minoranze, i candidati sindaco che abbiano ottenuto nelle ultime elezioni la maggiore cifra di lista ovvero, in difetto, i consiglieri che abbiano ottenuto la cifra individuale più alta in occasione delle elezioni del consiglio comunale.
8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
9. Il presidente dell'Unione non è computato nel numero dei consiglieri assegnati ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta, e lo è ai fini della determinazione della maggioranza necessaria per la validità delle deliberazioni.
10. I consiglieri che devono obbligatoriamente astenersi dal prendere parte ad una deliberazione, concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta.
11. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti del Comune non interessato tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale. In caso di contestazione decide il Presidente, sentito il Segretario.
12. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato dal consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 12

Competenze

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, approvando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente statuto.
2. Nella sua prima seduta, il consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti e ne dichiara la ineleggibilità quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge.

Art. 13

Linee programmatiche

1. Nella prima seduta successiva all'inizio del suo mandato, il presidente dell'Unione, sentita la

giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai programmi da realizzare nel corso del mandato.

2. Il consiglio formula proposte per la definizione e l'adeguamento delle linee programmatiche contenute nel documento presentatogli a norma del comma 1 del presente articolo.
3. Il consiglio inoltre verifica periodicamente lo stato di attuazione delle linee programmatiche, sulla base di relazione presentatagli all'atto della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi eseguita annualmente, nei termini di legge.

Art. 14

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 15

Decadenza, dimissioni e cessazione dalla carica dei consiglieri

1. Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per quattro sedute consecutive ai lavori del consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque consigliere, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative dell'assenza.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo, per il tramite di persona delegata, con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il seggio che rimanga vacante è attribuito con deliberazione del consiglio dell'Unione al consigliere comunale che, all'atto dell'elezione dei rappresentanti del comune cui appartiene il consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto. Il consigliere surrogato è individuato, con il criterio di cui al precedente periodo, in seno alla maggioranza o alle minoranze consiliari a seconda che il consigliere dimissionario o decaduto vi provenisse all'atto della sua elezione.
5. Nel caso in cui non fosse possibile applicare il comma precedente, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene elegge nel proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranze in seno ai propri membri presso il consiglio dell'Unione.

Capo III
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

Art. 16
Il presidente

1. È presidente dell'Unione il sindaco di uno dei comuni che vi aderiscono.
2. La carica di presidente è attribuita ai sindaci dei comuni aderenti, per la durata di quindici mesi ciascuno, nel seguente ordine: Comune di Colorno, Comune di Torrile, Comune di Sorbolo Mezzani.
3. Qualora non fosse possibile seguire l'ordine suddetto per impossibilità sopravvenuta del Sindaco pro-tempore, si proseguirà con la nomina del rappresentante del comune che segue, ferma restando la durata della carica di cui al comma precedente.
4. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco del Comune determina la contestuale decadenza dalla carica di presidente dell'Unione e di componente di diritto del consiglio.

Art. 17
Composizione della giunta

1. La giunta è composta dai sindaci dei comuni aderenti, che ne sono membri effettivi. Nel caso di vacanza, assenza o altro impedimento, i componenti effettivi sono sostituiti dai rispettivi vicesindaci. La giunta è presieduta dal presidente dell'Unione.
2. Nel corso della prima seduta del consiglio dell'Unione successiva all'assunzione in carica del presidente, questi dà comunicazione al consiglio della formazione della giunta.

Art. 18
Competenze del presidente dell'Unione

1. Il presidente dell'Unione è l'organo responsabile della sua amministrazione e ne è il legale rappresentante, anche in giudizio; convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio.
2. In tale sua veste, il presidente stipula le convenzioni tra gli enti locali per il conferimento di funzioni e servizi determinati, gli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare l'esplicazione di attività di interesse comune, gli atti costitutivi e, ove sia necessario, gli statuti delle società, delle associazioni e delle fondazioni costituite o partecipate dall'ente e, in generale, ogni atto negoziale cui debba intervenire il legale rappresentante dell'ente.
3. Il presidente svolge altresì le funzioni attribuite dalla legge al sindaco, in quanto applicabili. In particolare, il presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della giunta.
4. Il trasferimento di funzioni dai comuni aderenti all'Unione non comporta il passaggio delle competenze attribuite espressamente al sindaco dalle norme vigenti, nelle materie in cui egli agisce in qualità di ufficiale del governo o di autorità locale.

Art. 19
Il vicepresidente dell'Unione

1. Il vicepresidente dell'Unione, nominato dal presidente tra i sindaci dei comuni aderenti, sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. In caso di sua assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del vicepresidente sono esercitate da uno degli altri componenti effettivi della giunta dell'Unione, individuato nell'atto di nomina.

Art. 20
La giunta

1. La giunta collabora con il presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. Il presidente affida ai componenti della giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
3. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del presidente ovvero dei responsabili dei servizi e degli uffici.
4. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all'Unione, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni non interessati, tranne che per quelle deliberazioni che rivestono comunque valenza generale.

Art. 21
Forme di coordinamento con gli assessori comunali

1. Il presidente dell'Unione può individuare, in relazione a materie o progetti specifici, previo accordo con altri membri della giunta dell'Unione, forme di consultazione dei componenti delle giunte dei comuni aderenti all'Unione.
2. La conferenza è convocata, previo accordo con gli altri membri della giunta, dal Presidente dell'Unione al fine di svolgere attività propositive e consultive per la gestione delle funzioni e servizi conferiti all'Unione.
3. Alle conferenze possono essere invitati a partecipare i responsabili dei servizi.

Art. 22
Cessazione dalla carica di componente della giunta

1. La cessazione dalla carica di sindaco di uno dei comuni aderenti determina la decadenza dalla carica di componente della giunta dell'Unione.

Art. 23
Sfiducia e cessazione dalla carica del presidente

1. Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio dell'Unione. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la carica di Presidente viene assunta, automaticamente, dal Sindaco che segue nell'ordine di avvicendamento disciplinato dall'art. 16.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di presidente dell'Unione dovuta alla cessazione della carica di Sindaco, le sue funzioni sono esercitate da chi legalmente lo sostituisce o gli subentra nella sua qualità di Sindaco, per la residua durata dell'incarico nell'Unione.

Art. 24
Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incandidabilità, di ineleggibilità, inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi stabilite dalla legge per gli enti locali e dalle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici assicura l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, dal regolamento deliberato dalla giunta nel rispetto dei criteri generali approvati dal consiglio.
2. Per esercitare le funzioni ad essa conferite, l'Unione si avvale di uffici unici, inseriti nella propria organizzazione ed il cui personale dipende funzionalmente dagli organi dell'Unione stessa. Resta salva la possibilità di istituire sportelli territoriali decentrati per una più efficace erogazione dei servizi, con particolare riferimento alle relazioni con l'utenza.

Art. 26

Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato amministrativo, diffonde la conoscenza delle migliori tecniche gestionali, cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica dell'Unione ed inserito nella sua struttura secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Il personale che opera nei servizi e nelle funzioni conferite è trasferito o comandato, all'Unione all'atto del conferimento nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali previste dalle norme di legge e dai CCNL.
4. Nel caso di scioglimento dell'Unione o di recesso del comune o di dimissioni di una o più funzioni trasferite il personale trasferito ritornerà nei ruoli organici del comune di provenienza.
5. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno di personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità.

Art. 27

Segretario

1. L'Unione ha un segretario, scelto dal presidente tra i segretari dei comuni aderenti all'Unione, che mantiene entrambe le funzioni.
2. **In caso di impossibilità da parte dei Segretari dei Comuni aderenti all'Unione a svolgere il suddetto incarico, le funzioni del Segretario verranno svolte dal Vicesegretario dell'Unione;**
3. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Unione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, nel caso in cui l'Unione non abbia responsabili dei servizi;
 - c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente.
4. Il segretario viene nominato dal presidente. All'inizio di ciascun mandato di cui all'articolo 16, la nomina del segretario si intende confermata se non viene adottato dal nuovo presidente altro provvedimento entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento.

5. Il segretario può essere revocato, per gravi inadempimenti, con provvedimento motivato del presidente, previa deliberazione della giunta dell'Unione.
6. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del presidente, ma continua ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
7. Competono al segretario i diritti di segreteria sui contratti stipulati con la sua assistenza, nella misura e con le modalità previste per i comuni dalle norme vigenti in materia.

Art. 28

Vicesegretario

1. L'Unione ha un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
- ~~2. Svolge le funzioni di vicesegretario dell'Unione uno dei vicesegretari dei comuni aderenti, scelto dal presidente, munito dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.~~
2. **Il Presidente conferisce l'incarico di Vicesegretario dell'Unione ad uno dei dipendenti, appartenenti all'Area dei Funzionari ed EQ di cui al vigente ordinamento, dell'Unione o alla stessa comandati, purchè in possesso dei titoli richiesti dalla legge per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.**

Art. 29

Ufficio di direzione

1. È istituito l'ufficio di direzione costituito dal segretario dell'Unione e dai segretari dei comuni ad essa aderenti, o da altri funzionari scelti fra il personale incaricato di funzioni dirigenziali dei comuni aderenti, in modo tale da garantire che ciascun ente sia rappresentato da un componente dell'ufficio.
2. I compiti ed il funzionamento dell'ufficio di direzione sono disciplinati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 30

Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni aderenti ogni forma di collaborazione idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. L'Unione può avvalersi di personale assunto, anche per mobilità, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato ovvero temporaneamente assegnatogli dai comuni aderenti, a tempo pieno o a tempo parziale, nel rispetto della legislazione e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
3. Nelle convenzioni che dispongono il conferimento delle funzioni all'Unione sono determinate le risorse umane e strumentali che i comuni mettono a disposizione dell'Unione e i reciproci rapporti finanziari.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.
5. Ai dipendenti dei comuni assegnati all'Unione può essere riconosciuto un trattamento economico accessorio, determinato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti per i comuni.

Art. 31

Principi della partecipazione

1. L'Unione garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. A tal fine, il consiglio dell'Unione approva un apposito regolamento, che disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, prevedendo specifici percorsi per il coinvolgimento dei giovani, degli anziani e dei cittadini stranieri.
2. Mediante il suddetto regolamento l'Unione, nelle materie della pianificazione territoriale ed

urbanistica, dei lavori pubblici e dei servizi pubblici, anche alla persona, perviene alle proprie scelte previa effettuazione di appositi percorsi partecipativi.

3. Per gli stessi fini, l'Unione privilegia le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
4. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. In particolare, sono ammesse forme di consultazione, istanze e petizioni, progetti e proposte, nonché referendum consultivi, in conformità ad apposito regolamento.
5. L'Unione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di organizzazioni sociali, professionali ed economiche su specifici problemi.

Titolo IV **FINANZE E CONTABILITÀ**

Art. 32

Bilancio, finanze e programmazione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. La programmazione finanziaria dell'Unione è ispirata ai principi di collaborazione, coordinamento e coerenza fra gli enti associati ed i relativi documenti programmatici. Il presidente ed il servizio finanziario dell'Unione, per quanto di rispettiva competenza, sovrintendono al rispetto di tali principi.
4. Gli organi dell'Unione, nel rispetto delle relative competenze, definiscono tempestivamente i progetti di bilancio e le quote di compartecipazione alla spesa da parte dei Comuni associati, al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale ed il rispetto dei termini per l'approvazione degli strumenti di programmazione.
5. Il riparto in capo ai Comuni associati delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite è disciplinato dalle specifiche convenzioni che dispongono il conferimento all'Unione.
6. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto delle norme di legge, l'ordinamento contabile dell'Unione, la gestione delle entrate e delle spese, le procedure ed i termini per la redazione dei documenti di bilancio, le modalità di raccordo con i Comuni associati, ed ogni altro aspetto inerente la programmazione, gestione e rendicontazione economico-finanziaria dell'ente.
7. Per disciplinare specifici rapporti finanziari fra l'Unione ed i Comuni associati, di carattere generale o trasversale rispetto alle funzioni trasferite, gli organi consiliari approvano un'apposita convenzione-quadro che obbliga i rispettivi enti e prevede opportune misure sanzionatorie in caso di inadempienza. Sino all'approvazione della convenzione quadro per il riparto delle spese generali, e in ogni altra ipotesi residuale per cui una spesa non può essere ricondotta ad una precisa funzione trasferita, si applica il criterio di proporzionalità diretta rispetto alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento mentre la quantificazione viene effettuata dal responsabile del servizio finanziario dell'Unione.
8. In relazione al subentro dell'Unione nei rapporti giuridici e nel patrimonio esistente, di cui all'articolo 1, comma 2, ciascuno degli enti aderenti partecipa alla regolazione degli stessi, nonché agli eventuali avanzi e disavanzi che ne possano scaturire, con esclusivo riferimento al periodo o ai periodi in cui ha fatto parte delle forme associative che si sono succedute nel tempo ed in relazione alle singole funzioni trasferite.

Art. 33

Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione nomina l'organo di revisione, che esercita le funzioni previste dalla legge.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni aderenti.

Art. 34

Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.
2. Il rapporto è regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Unione.

Titolo V NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I *NORME TRANSITORIE*

Art. 35 *Atti regolamentari e convenzioni*

1. Sino all'approvazione di propri regolamenti, trovano applicazione i regolamenti in vigore per il Comune di Sorbolo Mezzani.
2. Se materie determinate non fossero disciplinate dai regolamenti di cui al comma precedente, si applicano i regolamenti dei comuni individuati con deliberazione del consiglio o della giunta dell'Unione, secondo le rispettive competenze.

Art. 36 *Norme transitorie*

1. Il segretario, il vicesegretario ed i responsabili dei servizi nominati dal presidente dell'Unione all'entrata in vigore del presente statuto, per garantire la continuità amministrativa, continuano ad esercitare le medesime funzioni fino alle nuove nomine che saranno effettuate dal presidente, previo accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, tenendo presenti le singole figure apicali e gli assetti organizzativi degli enti coinvolti.
2. Il presente statuto può essere sottoposto a revisione, con particolare riferimento alla sede dell'Unione ed all'ordine di rotazione per la nomina del presidente, qualora si giunga ad un sostanziale equilibrio tra le funzioni conferite all'Unione da ciascun comune.

Capo II *NORME FINALI*

Art. 37 *Proposta di modifica dello statuto*

1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione del consiglio dell'Unione nel rispetto della disciplina di cui all'art. 6 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Qualora le modifiche si rendessero necessarie per consentire l'adesione di altri Enti all'Unione, il nuovo testo statutario dovrà essere deliberato integralmente dai Consigli di tutti gli enti partecipanti.

Art. 38
Norma finale

1. Il presente statuto è approvato con le modalità previste dall'art. 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Esso è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, all'albo pretorio dei comuni aderenti e dell'Unione medesima per 30 giorni consecutivi, inserito nella rete telematica regionale ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dei comuni aderenti all'Unione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, trovano applicazione le norme vigenti in materia di enti locali.